



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 163 – 15 luglio 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Questioni pendenti

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 26458 del 19 giugno 2024 \(dep. 4 luglio 2024\), Presidente Pezzullo, Estensore Belmonte.](#)

Impugnazioni - Deposito con l'atto di appello delle parti private e dei difensori della dichiarazione o elezione di domicilio, a pena d'inammissibilità, ex art. 581, comma 1-ter c.p.p., per la notificazione del decreto di citazione - Presenza in atti di detta dichiarazione o elezione di domicilio - Necessità di richiamo espreso nell'atto di gravame o di allegazione.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:
«Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo».

Udienza: 24 ottobre 2024

Relatore: Liberati

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 26831 del 16 maggio 2024 \(dep. 8 luglio 2024\), Presidente Rocchi, Estensore Masi.](#)

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione di carattere patrimoniale - Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 30 legge 13 settembre 1982 n. 646 - Configurabilità e rilevanza penale in caso di violazione rispetto ad acquisizione proveniente da successione ereditaria.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:
«se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'art. 30 della legge n. 646 del 13/09/1982 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria».

Udienza: 28 novembre 2024

Relatore: Magi

Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 27104 del 23 maggio 2024 (dep. 9 luglio 2024), Presidente Fidelbo, Estensore Tripiccione.

Impugnazioni -Ricorso per cassazione atto abnorme - Provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio afferente a testimonianza della persona offesa nel reato di maltrattamenti o altre fattispecie criminose di cui all'art. 392, comma 1-*bis* c.p.p.

La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

«se e a quali condizioni, può ritenersi abnorme, e pertanto impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa del reato di maltrattamenti, o di altro dei reati compresi nell'elenco contenuto nel primo periodo del comma 1-bis dell'art. 392 cod. proc. pen.».

Udienza: 12 dicembre 2024

Relatore: Aprile

Sez. I pen., Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la Prima Presidenza, 15 luglio 2024, Primo Presidente Mogini, Consigliere delegato Siani.

Prescrizione del reato - Sospensione del relativo termine - Modifica dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p. alla luce della legge 23 giugno 2017 n. 103, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 e della legge 27 settembre 2021 n. 134.

L'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la Prima Presidenza della Prima Sezione della Cassazione ha rilevato la seguente questione di diritto *«Se la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia stata totalmente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021, oppure se essa sia vigente e continui a operare per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019».* Questione devoluta alle Sezioni unite.

Udienza: 12 dicembre 2024

Relatore: Siani

Questioni decise

Sez. un., sent. dell'11 luglio 2024, Presidente Cassano, Relatore Casa.

Misure cautelari - Impugnazioni - Gravame avverso ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere ex art. 300, comma 5, c.p.p., emessa a seguito di condanna nel giudizio di appello.

Le Sezioni unite al quesito di diritto *«se l'imputato nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado debba impugnare con l'istanza di riesame ovvero con l'appello cautelare l'ordinanza con la quale sia disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all'esito del giudizio di appello»*, secondo l'informazione provvisoria diffusa dal Servizio Novità della Cassazione, hanno fornito al seguente soluzione *«Il rimedio esperibile avverso l'ordinanza suddetta è la richiesta di riesame»*.

Sentenze

[Sez. un. sent. n. 27727 del 14 dicembre 2023 \(dep. 11 luglio 2024\), Presidente Cassano, Relatore Pezzella.](#)

Stupefacenti - Concorso di persone nel delitto di cessione di stupefacenti - Diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico - Legittimità - Sussistenza - Condizioni.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di differenziare i titoli di responsabilità tra concorrenti a fronte di un medesimo fatto di reato in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Premesso che con il d.l. n. 146 del 23 dicembre 2013, convertito con modifiche dalla legge n. 10 del 21 febbraio 2014 la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 da attenuante speciale ad effetto speciale è divenuta titolo autonomo di reato che garantisce pene più miti per il c.d. «micro-spaccio» rispetto alle ipotesi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 cit., che trattasi, in ogni caso di delitti comuni a condotta mista alternativa, puniti a titolo di dolo generico, di talché non può giustificarsi la configurabilità di diversi titoli di reato sulla base del differente contegno psicologico di ciascun

concorrente e che la trasformazione della fattispecie di cui al comma 5 sopra evidenziata sembra maggiormente calibrata sulla realizzazione monosoggettiva che non sull'eventualità che la condotta tipica sia frutto di un'attività in concorso ponendo, pertanto, problemi di compatibilità con la disciplina del concorso di persone nel reato, secondo un primo orientamento interpretativo, peraltro prevalente in dottrina, dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato discendono tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti. Fattispecie aventi in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma distinte tra loro per l'atteggiamento psichico del compartecipe che si considera e per taluni aspetti esteriori afferenti alla condotta da ciascuno integrata. Di qui l'ammissibilità dell'affermazione di responsabilità a diverso titolo per due o più dei diversi concorrenti.

In base a tale indirizzo, formatosi nella giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., laddove il contesto complessivo in cui si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo (cfr. Cass., Sez. III pen., sent. n. 16598 del 20 febbraio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 278945; Sez. VI pen., sent. n. 2157 del 9 novembre 2018, *ivi*, n. 274961).

Lo stesso fatto storico si sostiene, quindi, che possa ascrivere a titolo diverso, qualora tenendo conto della quantità di stupefacente trattato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo (cfr. Cass., Sez. III pen., sent. n. 20234 del 4 febbraio 2022, in *C.E.D. Cass.* n. 283203).

In altri termini, il medesimo fatto di spaccio o di detenzione può essere qualificato diversamente per ciascun concorrente nel caso in cui le condotte di ogni partecipe siano apprezzabili in termini differenti. Ne discende che l'art. 110 c.p. assume la funzione di disciplina del fenomeno concorsuale rendendo applicabile ai concorrenti il regime delle circostanze del concorso e quello dell'estensione delle cause di giustificazione, essendo le condotte di alcuni partecipi già di per sé tipiche.

Secondo tale approccio ermeneutico, definito in dottrina come «teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale», tale soluzione dovrebbe ritenersi preferibile in quanto calibrata sulla persona del colpevole, piuttosto che sul fatto tipico di concorso.

Viepiù che troverebbe conforto nella previsione di cui all'art. 112, ult. comma, c.p. che, non specificando le ragioni per cui taluno dei concorrenti non sia imputabile o punibile, sembra ammettere la configurabilità del concorso di persone anche nel caso della non punibilità relativa. Pertanto, non nel senso di carenza assoluta di punibilità, bensì di una punibilità per un titolo diverso di reato che, unendosi a quello degli altri concorrenti, contribuisca alla produzione della medesima offesa tipica (cfr. Cass., Sez. VI pen., sent. n. 2157 del 9 novembre 2018, n.m.).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità riconosce la configurabilità di responsabilità a diverso titolo tra più concorrenti in relazione al medesimo fatto storico (cfr., Cass., Sez. II pen., sent. n. 17245 del 17 gennaio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 272652, in cui si è affermato che il soggetto non concorrente nel reato presupposto, il quale contribuisca alla realizzazione, da parte dell'autore di quest'ultimo, di condotte di autoriciclaggio, risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio).

Ulteriore conforto all'orientamento *de quo* può rinvenirsi nelle implicazioni desumibili dagli artt. 116 e 117 c.p., avendo la giurisprudenza evidenziato che la «parificazione» prevista dall' art. 117 c.p., applicabile solo quando il concorrente *extraneus* non abbia consapevolezza delle condizioni o delle qualità personali del concorrente *intraneus*, o dei rapporti fra questi e l'offeso, in presenza delle quali o dei quali muta il titolo di reato, perché altrimenti sarebbe configurabile il concorso per entrambi a norma dell' art. 110 c.p., rinviene la propria *ratio* fondante nella necessità di evitare che alcuni concorrenti siano puniti per un reato ed altri per un diverso titolo unicamente per aver interferito particolari qualità di uno di questi o particolari rapporti di costui con la persona offesa (cfr. Cass., Sez. I pen., sent. n. 7624 del 9 giugno 1981, in *C.E.D. Cass.* n. 153500, nonché Sez. III pen., sent. n. 3557 del 22 dicembre 1965, *ivi*, n. 100336).

Ragione per cui, quando il mutamento del reato è determinato da circostanze diverse da quelle costituite dalle condizioni o dalle qualità personali del colpevole, o dai rapporti fra il colpevole e l'offeso, ed il soggetto a carico del quale è configurabile la responsabilità per la fattispecie meno grave non ha consapevolezza degli elementi qualificanti la vicenda in modo deteriore per l'altro concorrente, la «parificazione» del titolo di responsabilità non può verificarsi a norma dell'art. 110 c.p., né *ex* art. 117 c.p. Risultando, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 116 c.p., sempre che ne sussistano i necessari presupposti, anche con riferimento al profilo soggettivo.

L'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 116 e 117 c.p., che ha la funzione di aggravare la responsabilità per uno o più dei concorrenti, anche in deroga agli ordinari principi in tema di colpevolezza, non può, salvo l'ipotesi di diversa indicazione normativa, comportare addirittura una parificazione *in mitius* a vantaggio di uno o più di essi. Le succitate previsioni normative risultano escludere, in linea generale, che l'istituto del concorso di persone nel reato possa dare luogo ad una mitigazione della responsabilità penale, rendendo ragionevole, in caso di loro inapplicabilità, correlare il titolo della stessa, per ciascun agente, al fatto al medesimo riferibile oggettivamente e soggettivamente, nel rispetto del principio di cui all'art. 27, comma 1, Cost. Di qui la convinzione che il medesimo episodio di cessione (o detenzione) di sostanza stupefacente possa essere ascritto ad un imputato a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, quando ai fini della qualificazione del fatto rilevi il contesto complessivo in cui si

colloca la condotta e di questo contesto sia oggettivamente e soggettivamente partecipe il primo soggetto, ma non anche il secondo.

In base all'opposto indirizzo interpretativo, si ritiene, di contro, che in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non possa essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e, contemporaneamente, ricondotto nell'ambito dell'art. 73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato in cui si concorre, che non può atteggiarsi diversamente rispetto ai singoli concorrenti (cfr. Cass., Sez. IV pen., sent. n. 30233 del 7 luglio 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 281836; Sez. IV pen., sent. n. 34413 del 18 giugno 2019, *invi*, n. 276676; Sez. IV pen., sent. n. 13898 del 24 aprile 2020, n.m.).

Sebbene anche parte della dottrina dalla combinazione delle norme di parte speciale con quella generale di cui all'art. 110 c.p. faccia discendere tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti, fattispecie che avrebbero in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma si distinguerebbero tra loro per l'atteggiamento psichico e per taluni aspetti esteriori, come sopra evidenziato, ciò non consente di ammettere, a livello generale, la differenziazione del titolo di responsabilità dei concorrenti alla luce del chiaro dettato dell'art. 110 c.p.

A conforto di tale assunto depone l'interpretazione sistematica delle regole sulla compartecipazione criminosa, dalle quali si desume la necessaria parificazione della responsabilità dei concorrenti come comprovato dagli artt. 116 e 117 c.p. che, in quanto eccezioni, confermano che la regola è proprio quella della pari responsabilità dei concorrenti.

Ne consegue che, in caso di concorso in un medesimo episodio di detenzione o cessione illecita di sostanza stupefacente, identificata l'unica condotta tipica ascritta a più persone (trattandosi di ipotesi delittuosa in cui sono previste più condotte tipiche, ossia acquisto, trasporto, detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.), la qualificazione della fattispecie non può essere diversa per i concorrenti. Lo stesso fatto non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di alcuni concorrenti e, al contempo, ricondotto nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. nei confronti di altri (cfr. Cass., Sez. IV pen., sent. n. 37732 del 5 maggio 2022, n.m.; Sez. IV pen., n.7098 del 27 gennaio 2022, n.m.).

Peraltro, caratterizzando la lieve entità in modo oggettivo la fattispecie, tale qualifica non potrebbe dipendere da peculiarità soggettive di uno dei concorrenti, né configurarsi in modo frammentario rispetto ad alcuni di loro salva la diversa determinazione del trattamento sanzionatorio per il singolo sulla base dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., dall'art. 114 c.p. o dalle disposizioni in materia di recidiva (cfr. Sez. IV pen., n. 34413 del 18 giugno 2019, cit.).

E, tanto meno, può pervenirsi a conclusioni difformi al fine di evitare, in virtù del concorso, la mitigazione del trattamento punitivo per alcuni dei concorrenti, potendo la valutazione complessiva ed unitaria della fattispecie condurre al risultato opposto, determinando l'esclusione della lieve entità del fatto.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 14 maggio 2024 - 11 luglio 2024, n. 27688, Pres. Miccoli, Rel. Romano.](#)

Concorso nel reato - Reato a dolo specifico - Presupposti.

Risponde di concorso *ex art.* 110 c.p. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole.

[Sez. I sent. 1° febbraio 2024 – 11 luglio 2024 n. 27658, Pres. Rocchi, Rel. Toscani.](#)

Reati – Circostanze attenuanti comuni – Provocazione – Elementi strutturali.

Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto d'immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "Fatto ingiusto altrui", che dev'essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (*La Corte, nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante in parola, ha evidenziato che, nel merito, la difesa non si è confrontata con l'appartato argomentativo della sentenza impugnata che ha fatto proprio quello della sentenza di primo grado con cui si è correttamente esclusa l'invocata circostanza sulla scorta di una ricostruzione dei fatti che non lascia spazio ad alcun asserito comportamento provocatorio della persona offesa ovvero di qualsiasi altro componente del gruppo di amici di questa. L'esistenza di una condotta aggressiva non ha, invero, trovato*

alcun riscontro nella pleora di testimoni oculari ascoltati a sommarie informazioni, i quali hanno, al contrario, concordemente riferito che fu l'imputato a scagliarsi verso la persona offesa che si stava soltanto informando di cosa stesse accadendo).

Sez. I sent. 14 giugno 2024 – 10 luglio 2024 n. 27417, Pres. Di Nicola, Rel. Poscia.

Reati – Misure di sicurezza patrimoniali – Confisca – Applicabilità in caso di utilizzo di armi al fine di compiere il reato – Obbligatorietà – Sussistenza – In caso di mera detenzione – Condizioni legittimanti – Onere motivazionale – Sussistenza.

La confisca, avente funzione preventiva perché volta ad impedire la circolazione illegale delle armi in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità del bene, deve applicarsi a fronte di qualsiasi statuizione che accerti o implichi l'accertamento della sussistenza della fattispecie penale, che ha per oggetto armi, compresa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito, oppure di accertata appartenenza a persona estranea al reato, se legalmente detenuta (*Nel caso di specie, la Corte ha giudicato correttamente applicato il suesposto principio essendo stata legittimamente disposta la confisca obbligatoria per le armi utilizzate per commettere il reato; al contrario, con riferimento alle armi ed alle munizioni sequestrate all'imputato che però non erano state da lui utilizzate e che erano state trovate nella sua abitazione all'interno della cassaforte chiusa, il giudice di merito avrebbe dovuto esporre le ragioni giustificanti l'applicazione della misura di sicurezza di cui si tratta, motivando sulla circostanza che la libera disponibilità dei beni, per la natura e le modalità del reato, potesse costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa contestata e giudicata. In sostanza, incombeva al giudice del "patteggiamento" il dovere motivazionale di indicare gli elementi capaci di dimostrare lo stretto collegamento intercorrente tra la detenzione delle cose sequestrate -poi confiscate- che non erano state utilizzate dall'imputato per commettere i reati e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa, quindi, non avendo fornito alcuna motivazione sull'esistenza di un nesso di strumentalità tra le armi e le munizioni non utilizzate per la commissione dei reati ed i fatti in contestazione e, soprattutto, sulle ragioni in base alle quali la libera disponibilità di quegli specifici oggetti potesse costituire un incentivo, in termini di aiuto concreto o stimolo psicologico, alla reiterazione degli indicati reati, limitatamente a quei beni la sentenza è stata annullata con rinvio).*

Sez. II sent. 9 aprile 2024 – 10 giugno 2024 n. 27362, Pres. Beltrani, Rel. Imperiali.

Recidiva – Applicazione – Condizioni – Irrevocabilità della precedente condanna prima della commissione del fatto oggetto della sentenza.

L'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II sent. 22 maggio 2024 – 11 luglio 2024 n. 27770, Pres. Imperiali, Rel. Cersosimo.

Aggravante del metodo mafioso – Requisiti – Professionalità della condotta – Rilevanza.

L'art. 416-bis.1 c.p. non indica quale requisito della modalità mafiosa la professionalità della condotta, né fa leva sul coinvolgimento di una pluralità di persone nel fatto, ma richiede pur sempre che la condotta sia ammantata dalla matrice mafiosa, utilizzata quale veicolo per la commissione del delitto, mediante approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà che provoca nella vittima l'ingenerato convincimento che il reato sia espressione e provenga da un gruppo mafioso. Ne consegue che l'agire professionale, violento ed organizzato nella consumazione dell'azione delittuosa può sì configurarsi come indizio della sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" ma non è di per sé elemento unico e risolutivo per la configurabilità dell'aggravante stessa, occorrendo un quid pluris consistente nella ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell'agire da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Sez. II sent. 6 giugno 2024 – 2024 n. 25828, Pres. Petruzzellis, Rel. Cianfrocca.

Rapina – Elemento materiale – Discrimine con il delitto di furto (con strappo).

Il discrimine tra la condotta di rapina e quella di furto (con strappo) va individuato nella direzione della violenza esplicita dall'agente, per cui si è in presenza di un furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene; integra, invece, la rapina, la violenza diretta o che si sviluppa sulla persona: nella fattispecie del furto con strappo la violenza si esercita esclusivamente sulla cosa, anche se, a causa della relazione fisica che intercorre tra la cosa sottratta e la persona che la detiene, può derivare una ripercussione indiretta ed involontaria sulla persona; ricorre invece la rapina allorché la cosa è particolarmente aderente al corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla persona, in quanto l'agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza di questa.

Sez. II sent. 30 aprile 2024 – 10 luglio 2024 n. 27363, Pres. Beltrani, Rel. Aielli.

Truffa contrattuale – Contratti ad esecuzione istantanea e differita – Elemento materiale – Differenza.

Nei contratti ad esecuzione istantanea si ha truffa contrattuale allorchè l'agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. Di conseguenza, ove tale tipologia di contratti sia stipulata senza alcun artificio o raggiri, l'eventuale successiva attività decettiva finalizzata a nascondere l'inadempienza costituisce solo illecito civile. Al contrario, nei contratti sottoposti a condizione o in cui l'esecuzione sia differita, o non si esaurisca in un'unica prestazione, è configurabile il reato truffa anche nei casi in cui l'attività decettiva sia posta in essere durante la fase di esecuzione del contratto al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o al fine di far apparire verificata la condizione.

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, sentenza 29 maggio 2024 – 4 luglio 2024, n. 26281, Pres. Dovere – Rel. Ricci.](#)

Guida in stato di ebbrezza alcolica - Esito positivo dell'alcoltest - Prova dell'omologazione e della revisione dell'etilometro - Onere a carico del pubblico ministero - Condizioni - Onere dell'imputato di allegazione volto a contestare il funzionamento dell'apparecchio - Contenuto - Fattispecie.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).

[Sez. III sent. 4 aprile 2024 – 5 luglio 2024 n. 26539, Pres. Sarno, Rel. Andronio.](#)

Reati edilizi – Concessione della sospensione condizionale, subordinatamente alla demolizione del manufatto abusivo – Decorrenza del termine indicato – Conseguenze.

In tema di reati edilizi, ove la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata all'esecuzione da parte del condannato dell'ordine di demolizione, alla scadenza del termine concesso all'interessato per osservare il provvedimento concessivo del beneficio, la mancata esecuzione dell'ordine di demolizione

determina inevitabilmente la revoca della sospensione condizionale della pena in quanto, all'inutile scadere del termine previsto per adempiere, il giudice dell'esecuzione, accertato l'avvenuto inadempimento dell'obbligo, deve revocare il beneficio; revoca che opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità maturata prima del termine di scadenza dell'obbligo di adempiere alla demolizione; con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità in proposito, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che, prima della scadenza del termine concesso al condannato per adempiere, lo abbiano reso impossibile.

[Sez. V sent. 14 maggio 2024 - 11 luglio 2024, n. 27688, Pres. Miccoli, Rel. Romano.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta documentale fraudolenta - Bancarotta semplice.

Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali.

[Sez. V sent. 14 maggio 2024 - 11 luglio 2024, n. 27688, Pres. Miccoli, Rel. Romano.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Fattispecie autonome ed alternative.

L'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, co. 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

[Sez. V sent. 15 maggio 2024 - 11 luglio 2024, n. 27690, Pres. Pezzullo, Rel. Pistorelli.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Bancarotta da operazioni dolose.

In relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

[Sez. V sent. 15 maggio 2024 - 11 luglio 2024, n. 27690, Pres. Pezzullo, Rel. Pistorelli.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per operazioni dolose - Nozione.

La nozione di operazione dolosa postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.

[Sez. III sent. 14 marzo 2024 – 5 luglio 2024 n. 26520, Pres. Andreazza, Rel. Corbo.](#)

Reati tributari – Delitto di cui all'art. 2 D. lgs. 74/2000 – Elemento materiale.

Oggetto della sanzione di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura: l'ipotesi in cui si contesti la congruità dell'operazione che è stata realmente effettuata e pagata resta al di fuori delle previsioni dell'art. 2.

[Sez. IV, sentenza 4 giugno 2024 – 8 luglio 2024, n. 26810, Pres. Dovere – Rel. Vignale.](#)

Stupefacenti – Misure di sicurezza patrimoniali – Confisca ex art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990 modificato dalla L. n. 159 del novembre 2023 – Principio di irretroattività – Applicabilità – Esclusione – Soggezione al disposto dell'art. 200 c.p.

In materia di sostanze stupefacenti, la confisca “per sproporzione” di cui all'art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990, estesa dalla L. n. 159 del novembre 2023 anche al caso di condanna per violazione dell'art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/1990, è applicabile anche nei confronti di chi sia stato condannato per la fattispecie del fatto di lieve entità prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, non essendo soggetta al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all'art. 200 c.p. alla quale fa rinvio l'art. 236 c.p.

D. Diritto processuale.

[Sez. VI, sent. 29 maggio 2024 – 5 luglio 2024 n. 26630, Pres. Aprile, Rel. Di Nicola Travaglini.](#)

Appello – Questioni di nullità – Art. 604 c.p.p. – Estinzione del reato per condotte riparatorie – Effetti.

Il giudice di appello che intenda riformare una sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del reato ex art. 162-ter c.p. per assenza dei presupposti e che ritenga di entrare nel merito della valutazione della contestazione elevata nei confronti dell'imputato, ha l'obbligo di assumere le prove richieste, secondo le garanzie previste dall'ordinamento, per delibare sulla responsabilità dell'imputato. In tal caso, infatti,

l'impugnazione produce una sorta di effetto retroattivo nel senso che impone alla Corte di merito, in assenza di precedente attività di acquisizione probatoria, di svolgere l'istruttoria dibattimentale come se fosse egli stesso il giudice di primo grado, in quanto investita della piena cognizione del giudizio penale sulla responsabilità dell'imputato. In tale contesto, è ragionevole affermare che il termine occorrendo, contenuto nell'art. 604, c. 6 c.p.p., non lasci alcuna discrezionalità alla Corte di appello in ordine allo svolgimento della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando, nel riformare una sentenza di improcedibilità del giudice di primo grado sul fatto oggetto dell'imputazione, risulti omessa un pieno accertamento della responsabilità penale per mancata assunzione delle prove indicate dalle parti.

Sez. I sent. 19 marzo 2024 – 11 luglio 2024 n. 27673, Pres. Rocchi, Rel. Calaselic.

Competenza – Competenza per materia determinata da connessione – Connessione rilevante tra reati di competenza del Tribunale e del Giudice di pace.

Ai fini della determinazione della competenza per materia l'art 6 co. 1 d. lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza di altro giudice opera soltanto quando una persona sia imputata di reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia possibile la riunione tra procedimenti, pertanto, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore, opera in caso di concorso formale di reati e, cioè, solo se si tratta di più reati commessi con una sola azione omissione, dovendosi escludere l'operatività degli altri casi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p. (*La Corte ha escluso, attraverso diverse pronunce riportate in sentenza, che la violazione delle regole sulla competenza nel caso in cui i reati di minaccia e di lesioni contestati all'imputato non risultavano commessi con unica condotta, ma in attuazione di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 co. 2 c.p.*).

Sez. I sent. 14 giugno 2024 – 10 luglio 2024 n. 27442, Pres. Di Nicola, Rel. Poscia.

Competenza – Competenza per territorio – Criterio interpretativo.

La competenza si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal Pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (*La Corte ha rigettato il motivo di ricorso in materia cautelare con il quale si intendeva sostenere che le armi clandestine e da guerra sarebbero state rinvenute nel territorio di un Comune diverso da quello di competenza della Procura della Repubblica procedente; dato che nella folta area boschiva che insiste nel territorio di tale ultimo comune esiste una vegetazione che ricade anche nel territorio di competenza della A.G. procedente e che, di conseguenza, non era stato possibile indicare con esattezza in quale parte del confine tra i due citati comuni erano state rinvenute le armi, per tale ragione la competenza è stata confermata sulla base della contestazione come formulata nel capo di imputazione, escludendo che vi sia stato errore macroscopico e percepibile*).

[Sez. VI, sent. 30 maggio 2024 – 3 luglio 2024 n. 26195, Pres. Di Stefano, Rel. Tondin.](#)

Decreto penale di condanna – Opposizione – Declaratorio di nullità del decreto opposto da parte del Tribunale – Abnormità dell'atto – Sussistenza.

La declaratoria di nullità del decreto opposto, con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, costituisce esercizio di un potere che non compete al giudice del dibattimento; essa determina, inoltre, un'indebita regressione del procedimento e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole durata. Tale provvedimento è da ritenersi abnorme.

[Sez. VI, sent. 22 maggio 2024 – 11 luglio 2024 n. 27652, Pres. Di Stefano, Rel. Costanzo.](#)

Estradizione – Applicazione misura cautelare – Soggetto con attività lavorativa all'estero – Presupposti – Concreto pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, che giustifica la limitazione della libertà personale, deve essere fondato su elementi specifici, concreti e sintomatici di un pericolo di allontanamento, che sia clandestino, da parte dell'estradando da valutarsi sulla base di dati indicativi di un'attività positiva del soggetto rivelativa di una preparazione della fuga.

[Sez. I sent. 14 giugno 2024 – 10 luglio 2024 n. 27416, Pres. Di Nicola, Rel. Poscia.](#)

Impugnazioni – Appello del P.M. – Motivazione della Corte di appello in caso di *overturning* – Caratteri.

Quando l'imputato è stato assolto in primo grado, la sentenza di condanna resa in appello deve confutare specificamente - pena altrimenti la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e il correlato vizio di motivazione - le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione liberatoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti in essa contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello (*La Corte distrettuale, a parere della Corte, ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio utilizzato dal giudice di prime cure, raffrontando i motivi di impugnazione con la struttura argomentativa della prima sentenza per disattenderli a ragione del positivo apprezzamento degli elementi acquisiti mediante la rinnovazione dibattimentale, condotta con rigore logico ed in perfetta correttezza procedurale, avendo a sua disposizione dati nuovi rispetto alla decisione di primo grado, che aveva evidenziato l'assenza di riscontri rispetto alle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia; tali riscontri, invece, sono stati valutati sussistenti dalla Corte distrettuale alla luce della ammissione di responsabilità di uno dei due imputati, successiva rispetto alla decisione del Giudice per le indagini preliminari*).

[Sez. II sent. 14 giugno 2024 – 12 luglio 2024 n. 28067, Pres. Beltrani, Rel. Perrotti.](#)

Impugnazioni – Trasmissione dell'atto via pec – Individuazione e scadenza del termine ultimo – Rilevanza dell'orario di apertura dell'ufficio destinatario.

L'estensione oraria (ore 24.00) del termine utile per proporre impugnazione per via telematica spiega effetti in relazione all'attività ricettiva dell'amministrazione; mentre ai fini dell'avvio delle attività che l'amministrazione deve compiere entro un dato termine perentorio, per effetto della tempestiva presentazione dell'istanza, non può che tenersi conto della conoscenza effettiva dell'atto che innesca il procedimento e, dunque, dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.

[Sez. II sent. 9 aprile 2024 – 10 luglio 2024 n. 27376, Pres. Beltrani, Rel. Imperiali.](#)

Misure cautelari – Appello – Riforma in senso sfavorevole all'indagato – Onere motivazionale.

In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata.

[Sez. I sent. 14 giugno 2024 – 10 luglio 2024 n. 27442, Pres. Di Nicola, Rel. Poscia.](#)

Misure cautelari – Misure cautelari personali – Pericolo di reiterazione del reato – Caratteri.

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 co. 1 lett. c) c.p.p. deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete condizioni di vita non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice (*Il Tribunale del riesame, spiega la Corte, nel caso in esame ha fatto buon governo del principio espresso in quanto ha evidenziato come il pericolo di reiterazione del reato sussista in grado assai elevato, alla luce della spregiudicatezza dell'agire dell'indagato che deteneva varie armi da fuoco anche da guerra e clandestine per conto del gruppo di camorristi come riferito da un collaboratore di giustizia e del rischio specifico che da ciò è derivato, e potrebbe ulteriormente derivare, per l'incolumità dei terzi. L'intensità dell'esigenza cautelare non tollera dunque, secondo la ragionevole valutazione del giudice di merito, l'imposizione di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, affidato proprio a quelle doti di equilibrio, autodisciplina e autocontrollo che l'indagato ha rivelato di non possedere*).

Sez. III sent. 16 maggio 2024 – 10 luglio 2024 n. 27405, Pres. Andreazza, Rel. Liberati.

Misure cautelari reali – Sequestro - Mancata proposizione di riesame – Effetti – Successiva istanza di revoca – Obblighi motivazionali del giudice.

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti in quanto la preclusione conseguente al giudicato cautelare riguarda il dedotto e non il deducibile, con la conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le eventuali decisioni conclusive di precedenti procedure di libertà solo qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare improponibili o irrilevanti, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura.

Sez. III sent. 10 aprile 2024 – 5 luglio 2024 n. 26543, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo di beni di società di capitali – Interesse ad impugnare del singolo socio – Esclusione.

Il singolo socio di una società di capitali non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà della società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro.

Nell'affermare detto principio, la Suprema Corte ha ribadito che, con specifico riferimento all'interesse ad impugnare, nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha unicamente il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest'ultima.

Sez. III sent. 22 maggio 2024 – 10 luglio 2024 n. 27408, Pres. Andreazza, Rel. Paziienza.

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Obbligo di motivazione.

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, che può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onereato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere.

Giurisprudenza ormai costante, sulla scorta del principio affermato a suo tempo da S. UU. 36959 Ellade.

Sez. II sent. 19 giugno 2024 – 11 luglio 2024 n. 27808, Pres. Pellegrino, Rel. D’Auria.

Misure cautelari – Sequestro probatorio di somme di denaro – Individuazione del reato presupposto.

Con riferimento al sequestro di rilevanti somme di denaro in relazione alle quali il detentore non offra una soddisfacente spiegazione, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p., è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. Ciò per evitare che si proceda al sequestro di somme di denaro contante, elevando imputazioni ai sensi degli artt. 648 o 648-bis o ancora 648-ter c.p., in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, in tal modo legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante.

Sez. IV, sentenza 29 maggio 2024 – 8 luglio 2024, n. 26805, Pres. Dovere – Rel. Ricci.

Nullità - Nullità di ordine generale - Giudice - Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio del riesame - Nullità - Ragioni.

Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

Sez. IV, sentenza 28 maggio 2024 – 3 luglio 2024, n. 27181, Pres. Dovere – Rel. Cenci.

Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 c.p.p. – Abuso del processo – Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità – Sussistenza.

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 c.p.p., a pronunciare sentenza di improcedibilità, quando il pubblico ministero proceda a modifica dell'imputazione ex art. 517 c.p.p. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, sempre che tale iniziativa del pubblico ministero sia stata adotta al solo scopo di ovviare alla ormai consolidata improcedibilità del reato, realizzando così un abuso processuale del potere-dovere di conformare l'imputazione alle emergenze processuali.

(Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità, sul rilievo che la contestazione dell'aggravante della destinazione al pubblico servizio del bene oggetto di furto fosse stata operata non all'udienza di apertura del dibattimento, ricadente ancora nel termine del 30.3.2023, individuato dalla c.d. riforma Cartabia per la proposizione della querela nei reati già procedibili d'ufficio, ma ad una udienza successiva e dunque al solo scopo di sopperire alla mancanza della condizione di procedibilità).

[Sez. II sent. 30 maggio 2024 – 12 luglio 2024 n. 28047, Pres. Di Paola, Rel. Recchione.](#)

Processo – Condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile – Valutazione della partecipazione e del contributo fornito da quest'ultima.

La disposizione di cui all'art. 541, comma 1, c.p.p. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.

[Sez. II sent. 20 giugno 2024 – 11 luglio 2024 n. 27813, Pres. Beltrani, Rel. D'Auria.](#)

Prove – Indagini genetiche – Violazione delle regole di cui ai protocolli internazionali – Conseguenze.

In tema di valenza processuale attribuibile alle risultanze della prova scientifica e con particolare riferimento alle indagini genetiche, acquisite in violazione delle regole sancite dai protocolli internazionali, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori.

[Sez. IV, sentenza 28 maggio 2024 – 3 luglio 2024, n. 25903, Pres. Ciampi – Rel. Branda.](#)

Prove – Informazioni raccolte dal giudice da fonti estranee al processo – Utilizzabilità ai fini della decisione – Esclusione – Ragioni.

In tema di prove utilizzabili ai fini della decisione, le informazioni estratte autonomamente dal giudice da fonti probatorie estranee al processo corrispondono a scienza privata, non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova, e sono perciò inutilizzabili ai fini della

deliberazione secondo il disposto degli artt. 191 e 526 co. 1 c.p.p., in quanto frutto di una violazione concreta del diritto al contraddittorio, di rilevanza costituzionale a mente dell'art. 111 Cost.

Sez. IV, sentenza 15 maggio 2024 – 2 luglio 2024, n. 25792, Pres. Dovere – Rel. Ricci.

Richiesta di concordato in appello - Rigetto - Incompatibilità del giudice di appello alla celebrazione del giudizio – Esclusione - Ragioni.

Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, co. 1 e 3 c.p.p., neanche qualora, pur non essendo prescritto dall'art. 602, co. 1-bis c.p.p., indichi le ragioni del mancato accoglimento, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito dell'impugnazione e sulla fondatezza dei relativi motivi, ma costituisce adempimento dell'obbligo di manifestazione delle ragioni della adozione del provvedimento di rigetto.

Sez. II sent. 10 luglio 2024 – 15 luglio 2024 n. 28363, Pres. Petruzzellis, Rel. Coscioni.

Ricorso per cassazione – Deducibilità per la prima volta dell'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. – Limiti.

In tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 c.p.p, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitrice, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale.

Sez. V sent. 2 maggio 2024 - 11 luglio 2024, n. 27714, Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia.

Ricorso per cassazione - Persona sottoposta ad indagini - Archiviazione ex art. 131-bis c.p.

Va riconosciuta la legittimazione della persona sottoposta ad indagini a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost., trattandosi di provvedimento, a carattere decisorio e dotato della capacità di incidere su situazioni di diritto soggettivo, non altrimenti impugnabile: il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale.

Sez. VI, sent. 30 maggio 2024 – 3 luglio 2024 n. 26189, Pres. Di Stefano, Rel. Tondin.

Rinuncia al mandato difensivo – Art.107 c.p.p. - Difensore domiciliatario – Conoscenza del procedimento – Effetti.

La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare le notificazioni presso il proprio studio, priva di efficacia la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, c. 4, c.p.p., in quanto non in grado di assolvere alla sua funzione propria, che è quella di garantire la conoscenza degli atti del processo.

Sez. IV, sentenza 22 marzo 2024 – 2 luglio 2024, n. 25760, Pres. Di Salvo – Rel. Cenci.

Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Omessa formulazione, da parte del giudice, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, co. 1 c.p.p. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, co. 1 c.p.p., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 13 marzo 2024 – 11 luglio 2024 n. 27670, Pres. Di Nicola, Rel. Fiordalisi.

Esecuzione – Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti – Doveri del Giudice della esecuzione.

L'ordinamento prevede, per la fase dell'esecuzione, un meccanismo pattizio, analogo a quello disciplinato dalla norma di cui all'art. 444 c.p.p. per il giudizio di cognizione, caratterizzato dalla determinazione negoziale tra le parti della pena da applicare a titolo di concorso formale o continuazione, implicante l'adesione della parte pubblica e, per il Giudice, le facoltà alternative di recepire l'accordo delle parti, oppure di procedere egualmente alla unificazione dei reati nei termini indicati dall'interessato a fronte di un dissenso del pubblico ministero ritenuto ingiustificato, ovvero, se il dissenso venga considerato giustificato, di respingere la richiesta (*Nel caso di specie, la ricorrente aveva evidenziato che, a prescindere dall'applicabilità o meno della pena sostitutiva richiesta, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto pronunciarsi sull'accordo riguardante l'applicazione della disciplina della continuazione raggiunto con il pubblico*

ministero, pertanto, poiché il giudice dell'esecuzione ha del tutto omissso di fornire una valutazione sulla congruità o meno della richiesta di applicazione della pena così come concordata tra la condannata e il pubblico ministero l'ordinanza impugnata è stata annullata).

Sez. I sent. 14 giugno 2024 – 10 luglio 2024 n. 27433, Pres. Di Nicola, Rel. Poscia.

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Giudice della esecuzione – Competenza – Composizione monocratica o collegiale del Tribunale – Rilevanza – Condizioni.

Nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, si applica la regola generale fissata dall'art. 665 co. 4 c.p.p. secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, salva la preminenza del giudice ordinario nei riguardi dei giudici speciali (*Richiamato tale pacifico principio di diritto, la Corte ha anche precisato che è priva di fondamento la motivazione con la quale il Tribunale in composizione monocratica si era spogliato del fascicolo ed aveva inviato ad altro Tribunale perché si pronunciasse in funzione di giudice di esecuzione solo perché era composto in forma collegiale; tale soluzione si adotta in forza dell'art. 665 co. 4 bis c.p.p., al lume del quale se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio. Si tratta di una norma introdotta dall'art. 206 d.lgs. n. 51 del 1998, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, la quale mira a disciplinare la competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito del medesimo tribunale, che può operare in diverse composizioni: essa costituisce l'esito della scelta affidata alla discrezionalità del legislatore, già ritenuta non suscettibile di censura sul terreno della legittimità costituzionale, in quanto non irragionevole come stabilito da Corte cost., sent. n. 240 del 2000).*

Sez. I sent. 14 giugno 2024 – 10 luglio 2024 n. 27438, Pres. Di Nicola, Rel. Poscia.

Esecuzione – Omessa valutazione di una memoria difensiva – Nullità del provvedimento – Condizioni.

L'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice dell'esecuzione determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate con la originaria domanda ex art. 671 c.p.p., ma contengano autonome e inedite deduzioni rispetto alla originaria istanza, che rivestano carattere di decisività (*Nel caso in esame, la Corte ha motivato il rigetto del ricorso affermando che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ha omissso di allegare allo stesso l'originaria domanda, di talché non è stato possibile valutare l'effettiva autonomia e novità delle questioni trattate con la memoria difensiva della quale si lamenta l'omesso esame e che, in ogni caso, non è stato dedotto nemmeno nella impugnazione, in modo specifico, che le suddette osservazioni rivestissero tale carattere).*

Sez. I sent. 21 marzo 2024 – 11 luglio 2024 n. 27674, Pres. Di Nicola, Rel. Casaselice.

Esecuzione – Revoca della sospensione condizionale – Pena suscettibile di prescrizione – Valutazione di cause ostative – Sussistenza.

Il giudice dell'esecuzione, nel caso di revoca di un beneficio comportante l'esecuzione di una pena suscettibile di essere dichiarata estinta per prescrizione, deve attentamente vagliare l'eventuale concreta sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 172 co. 7 c.p. *(Afferma la Corte che, nel caso di specie, il Giudice della esecuzione avrebbe dovuto verificare se il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, doveva ritenersi maturata dal momento in cui era divenuta definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca; poiché appariva evidente che ciò era avvenuto in data antecedente alla ordinanza di revoca del beneficio, e non in quello in cui era stata adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, il provvedimento è stato annullato con rinvio per un nuovo esame).*

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.